

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione terza dell'8 gennaio 2002

N° Sezione 514/99

Oggetto

Ministero della sanità (ora Ministero della salute). Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da XXX YYY contro la A.S.L. di KKK, in materia di concorso per posto di primo livello dirigenziale del profilo professionale di psicologo.

La Sezione

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. DPS.II.PR.3/1780/2820, in data 11 marzo 1999, con la quale il Ministero della sanità ha chiesto il parere del Consiglio di Stato in ordine al ricorso straordinario indicato in oggetto;

Viste la pronuncia interlocutoria in data 14 luglio 1999 e la risposta dell'Amministrazione con nota prot. n. DIRP VIII PR.3/1780/10068, in data 4 dicembre 2001;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore;

Premesso:

Omissis

Considerato:

Omissis

Come puntualizzato dal Ministero referente, in base alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, che ha dettato l'ordinamento della professione di psicologo, i presupposti e gli ambiti operativi delle attività di psicologo e di psicoterapeuta, rispettivamente delineati negli artt. 1 e 3 della legge citata, risultano nettamente caratterizzati e differenziati, atteso che nel primo caso è previsto un tipo di attività comprendente l'uso in generale di tutti gli strumenti conoscitivi e di intervento, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica, inerenti in modo specifico alla professione; nel secondo caso, invece, è prevista una specializzazione finalizzata esclusivamente alla psicoterapia.

Sopravvenute le disposizioni dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, secondo le quali per l'accesso ai concorsi per la dirigenza del ruolo sanitario è richiesto, tra l'altro, il possesso del diploma di specializzazione nella disciplina, si è quindi ribadito, con l'art. 52 dell'apposito regolamento di cui al d. P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, che la partecipazione ai concorsi in questione resta subordinata al possesso della specializzazione in parola.

Tenuto conto, peraltro, della differenziazione operata dalla legge per quanto riguarda le due attività di psicologo e di psicoterapeuta, in sede di individuazione delle "specializzazioni affini", con decreto del Ministro della sanità in data 31 gennaio 1998, e di definizione delle "discipline equipollenti", con decreto dello stesso Ministro in data 30 gennaio 1998, si è conseguentemente previsto che la psicoterapia facesse parte di un'area separata dalla psicologia.

Dall'esame del citato decreto in data 30 gennaio 1998, peraltro, emerge che, per quanto riguarda le discipline equipollenti, nelle summenzionate due aree distinte sono ricomprese alcune specializzazioni comuni (psicologia del ciclo di vita, psicologia clinica e psicologia dell'età evolutiva), tenendosi evidentemente conto delle potenzialità insite nelle specializzazioni stesse. Ciò, tuttavia, non potrebbe comportare (in una sorta di applicazione della "proprietà transitiva"), una identità delle due aree, atteso che le dette specializzazioni possono evidentemente trovare differenti modalità applicative ed attuative nell'ambito delle due aree in questione, in correlazione con le diverse attività professionali che le caratterizzano.

E in tale prospettiva, trattandosi di norme "a regime", essendo intese a regolare normalmente, in via generale, l'accesso a posizioni dirigenziali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, nessun rilievo può attribuirsi alle modalità di accesso agevolato all'esame di Stato, in favore di soggetti operanti nel campo della psicoterapia, inizialmente previste da norme di legge e regolamentari, cui fa cenno il ricorrente, poiché si trattava chiaramente di una disciplina di carattere meramente transitorio, con il limitato fine di consentire la regolarizzazione di posizioni pregresse, ormai consolidate.

Il ricorrente prospetta, inoltre, con il secondo motivo di ricorso, una pretesa violazione di principi generali in materia di buon andamento delle attività amministrative, nonché, propriamente, in materia di pubblici concorsi, poiché, a dire del medesimo interessato, con l'esclusione dei possibili candidati in possesso di specializzazione in psicoterapia, si restringerebbe eccessivamente la possibilità di selezione degli aspiranti.

Anche tale assunto appare infondato atteso che, a parte il carattere apodittico di una simile affermazione, deve considerarsi che non appare censurabile il principio secondo cui debbano essere ammessi ai concorsi in questione soltanto i soggetti in possesso delle qualificazioni professionali che, in base alla vigente disciplina normativa, siano da qualificare come effettivamente pertinenti ai posti organici da ricoprire. Ciò anche se restano naturalmente salve le modifiche alla disciplina del settore conseguenti a specifiche iniziative in senso innovativo del legislatore, come quella che ha portato alla emanazione della legge 29 dicembre 2000, n. 401, recante norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario, cui fa cenno (con particolare riferimento all'art. 2, comma 3) il Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, con nota in data 5 ottobre 2001, acquisita a seguito della precedente pronuncia interlocutoria della Sezione.

Sulla base di quanto esposto sopra, il ricorso non può trovare accoglimento.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.

Omissis

MASSIME

In base alla legge 18 febbraio 1989, n. 56, che ha dettato l'ordinamento della professione di psicologo, i presupposti e gli ambiti operativi delle attività di psicologo e di psicoterapeuta, rispettivamente delineati negli artt. 1 e 3 della legge citata, risultano nettamente caratterizzati e differenziati, atteso che nel primo caso è previsto un tipo di attività comprendente l'uso in generale di tutti gli strumenti conoscitivi e di intervento, nonché le attività di sperimentazione, ricerca e didattica, inerenti in modo specifico alla professione; nel secondo caso, invece, è prevista una specializzazione finalizzata esclusivamente alla psicoterapia.

Tenuto conto della differenziazione operata dalla legge per quanto riguarda le due attività di psicologo e di psicoterapeuta, deve ritenersi legittimo che in sede di individuazione delle "specializzazioni affini", con decreto del Ministro della sanità in data 31 gennaio 1998, e di definizione delle "discipline equipollenti", con decreto dello stesso Ministro in data 30 gennaio 1998, sia stato previsto che la psicoterapia faccia parte di un'area separata dalla psicologia. Né assume rilievo, in senso contrario, la circostanza che nel citato decreto in data 30 gennaio 1998, per quanto riguarda le discipline equipollenti, nelle summenzionate due aree distinte siano ricomprese alcune specializzazioni comuni (psicologia del ciclo di vita, psicologia clinica e psicologia dell'età evolutiva), tenendosi evidentemente conto delle potenzialità insite nelle specializzazioni stesse. Ciò, infatti, non potrebbe comportare (in una sorta di applicazione della "proprietà transitiva"), una identità delle due aree, atteso che le dette specializzazioni possono evidentemente trovare differenti modalità applicative ed attuative nell'ambito delle due aree in questione, in correlazione con le diverse attività professionali che le caratterizzano.